

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott.ssa Giulia Caliarì	Giudice rel.

SENTENZA

FELICE MASTRANGELO (C.F.: MSTFLC91M03I577X), nato a Segrate il 3 agosto 1991, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED])

“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di Monza, ritenuto sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa voglia: - Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.A.; - Nominare il Liquidatore nella persona dell'Avv. [REDACTED], già nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento l'Organismo di composizione della Crisi - Segretariato Protezione Sociale Italiana di Sesto San Giovanni, Via Dante n. 49, Sesto San Giovanni (Mi), - Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; - Stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza; - Ordinare la trascrizione della sentenza ad opera del



Liquidatore; -Autorizzare ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., l'esclusione dal programma di liquidazione, della somma mensile di € [REDACTED] derivante dal trattamento retributivo del Sig. Mastrangelo Felice, necessaria per il mantenimento dello stesso, da cui la devoluzione in favore della liquidazione medesima di tutte le somme eccedenti, pari a circa € [REDACTED] al mese per la durata dell'intero piano di liquidazione (anni 3) per fare fronte (parzialmente) ai debiti pregressi. - Per quanto riguarda il veicolo di proprietà, trattandosi di un bene strumentale essenziale per l'esercizio di un'attività economica che è necessaria per la generazione di un reddito distribuibile ai creditori, sussistendo quindi motivi seri e validi ai sensi dell'articolo 270, comma 2, lettera e) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), risulterebbe indispensabile permettere al debitore di mantenere temporaneamente il possesso e l'uso dell'automobile fino a quando non sarà venduta in prossimità della chiusura della procedura - Fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I.”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 5 agosto 2025, Felice Mastrangelo ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo “*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che



vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. avv. [REDACTED], il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
- con decreto del 16 settembre 2025 il Giudice delegato ha richiesto al debitore di depositare documentazione integrativa attestante la qualifica di qualifica di imprenditore commerciale, ovvero di socio illimitatamente responsabile nonché la prova della data di trasferimento del debitore;
- con depositi del 25 e 30 settembre 2025 ha integrato la documentazione come richiesto;

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto Felice Mastrangelo all'epoca dell'istanza per la nomina del Gestore della Crisi, e fino al 9 marzo 2025, risiedeva a Cologno Monzese, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente è titolare della Ditta individuale [REDACTED], la quale tuttavia non supera i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), in quanto:
 - l'attivo patrimoniale del debitore dei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata risulta inferiore a € [REDACTED];



- i ricavi relativi ai tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata risultano inferiore a € [REDACTED];
- l'esposizione debitoria complessiva del debitore risulta attualmente inferiore a € [REDACTED].

Conseguentemente, Felice Mastrangelo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 1 [REDACTED] e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato unicamente dalla quota del reddito eccedente il fabbisogno mensile del nucleo familiare;
- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € [REDACTED] è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € [REDACTED];
- il ricorrente deve essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda targata [REDACTED] in quanto la stessa risulta necessaria per recarsi sul luogo di lavoro;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Felice Mastrangelo.

Il Tribunale nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa **Caterina Dorian Vescera** (C.F. VSCCRN77B46B729K), iscritta nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di FELICE MASTRANGELO (C.F. MSTFLC91M03I577X), nato a Segrate, il 3 agosto 1991.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott.ssa Giulia Caliarì**.



NOMINA Liquidatore la dott.ssa **Caterina Dorian Vescera** (C.F. VSCCRN77B46B729K) con studio in Monza, vicolo Lambro 1.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA il debitore ad utilizzare l'autovettura Fiat Panda targata [REDACTED].

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;



- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 5 novembre 2025.

Il Giudice Estensore
dott.ssa Giulia Caliori

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

